



Città di Pescia

Servizio Affari Generali
Ufficio Elettorale

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI.

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale deve essere effettuata, dalle ore 8,00 alle ore 20.00 del 30° giorno e dalle ore 8.00 alle 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione ed è necessario produrre i seguenti documenti:

1. Dichiarazione di presentazione di candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale, nonché di eventuali liste collegate al candidato Sindaco. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori; **al riguardo si ricorda che è vietato sottoscrivere più di una lista pena sanzione amministrativa.** La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di **due delegati di lista**, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale. Si ricorda che le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; (vedi All 1)
2. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescia;
3. dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco (Vedi Alleg. 3);
4. Dichiarazione autenticata di accettazione per la carica di consigliere comunale (Vedi Alleg. 4);
5. dichiarazione autenticata da parte dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco (Vedi Alleg. 5);
6. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
7. programma amministrativo in duplice copia di cui una in formato cartaceo e una in formato digitale per la pubblicazione all'albo pretorio on line;
8. bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale, ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello statuto;
9. modelli di contrassegno di lista a colori, 3 con diametro di 3,00 cm. e 3 con diametro di 10,00 cm.;
10. per le candidature e le liste contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare

anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, deve essere presentata una dichiarazione autenticata sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentati all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da Notaio.

Si ricorda che il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista va da 11 a 16 e per ogni candidato, sia alla carica di Sindaco che di Consigliere comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Nel caso di candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.

PROPAGANDA ELETTORALE

La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

La forma di propaganda elettorale può essere diretta (partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni con liste di candidati) o indiretta (coloro che, pur non partecipando direttamente alle elezioni, intendono sostenere le liste o i candidati, o comunque influire sulle scelte elettorali).

Alle liste o candidati partecipanti alle elezioni spetta uno spazio di ml. 1 per m. 2 di altezza assegnato dalla Giunta municipale seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature.

Per la propaganda indiretta deve pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, sarà poi la Giunta municipale a ripartire gli spazi in parti uguali fra tutti i richiedenti secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Si ricorda che dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni è:

- Vietata ogni forma di propaganda luminosa fissa in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- Vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- Ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con automezzi (la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa);
- Ammessa la distribuzione di volantini;
- Ammessa con limitazioni la propaganda sonora effettuata con mezzi mobili in movimento, in tal caso si dovrà limitare all'annuncio dell'ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, previa autorizzazione del Sindaco,